



COMUNE DI TULA

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO LECITO

Approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 07.02.2020

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA
IT-001683

INDICE

- **Art. 1** – Ambito di applicazione.
- **Art. 2** – Definizioni.
- **Art. 3** – Obiettivi.
- **Art. 4** – Limiti d'età.
- **Art. 5** – Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco.
- **Art. 6** – Orari di esercizio delle attività.
- **Art. 7** – Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela.
- **Art. 8** – Politiche attive comunali.
- **Art. 9** – Sanzioni.
- **Art. 10** – Rinvio.
- **Art. 11** _Entrata in vigore.

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio di giochi leciti, autorizzato in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e in riferimento a quanto disciplinato dalla L.R. n. 2 del 11/01/2019 nonché in base ad ulteriori norme statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi);
 - b. gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - c. sale scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco con vincite in denaro soggette ad autorizzazione ex art. 88 del TULPS.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - Gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali";
 - Sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili apparecchiature per il gioco lecito previste dalla normativa vigente.
 - Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
 - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;

- Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse: Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3 – Obiettivi.

1. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psico - emotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a. tutela dei minori;
 - b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c. contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d. necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e. tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4 – Limiti d'età.

1. Come previsto nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. n. 773 del 1931 e leggi successive è vietato ai minori di 18 anni la partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro.
2. E' inoltre vietato l'ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco (qualora fossero presenti) con vincite in denaro, quali sale Bingo, sale in cui sono installate video lottery, punti vendita in cui si esercita, quale attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi come previsto dal D.L. n. 158/2012
3. Il titolare del punto d'offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici di minorenni dovrà rispondere alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art.5 – Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco.

1. Come disposto dall'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 2/2019 è vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per

il gioco d'azzardo in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

2. Per luoghi sensibili si intende: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
3. Per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva all'entrata in vigore della L.R. n. 2/2019. Sono inoltre equiparati alla nuova installazione:
 - a. la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere.
 - b. il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. È ammessa, nel corso di validità del contratto degli apparecchi già installati, la loro sostituzione ed il trasferimento ad altro esercizio
4. Sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 è indicata e chiaramente leggibile:
 - a. la data di collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b. la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
5. Gli esercizi con autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/2019 si adeguano alle nuove disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili entro il termine massimo di cinque anni.
6. Gli esercizi con autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono ubicare gli apparecchi di cui art 110 del TULPS in un'area, all'interno dell'attività commerciale e/o di somministrazione alimenti e bevande, riservata e fisicamente separata dall'area fruita dai consumatori;

Art. 6 – Orari di esercizio delle attività.

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.
2. L'ordinanza sindacale che definisce gli orari può prevedere una disciplina specifica per le Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 7 – Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela.

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
 - e. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 8 –Politiche attive comunali.

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art.3, l'amministrazione comunale può attivare misure finalizzate alla riduzione o eliminazione degli apparecchi per il gioco lecito dagli esercizi pubblici esistenti nel proprio territorio. Tali misure possono contemplare :

a) incentivi di natura economica ;

b) rimodulazione dell'importo dei tributi di competenza comunale a carico degli esercenti con riduzione o incremento degli stessi nella misura massima del 100% .

2. Le misure suddette saranno adottate in tutto o in parte con motivata delibera di giunta che ne stabilisce modalità, condizioni di attuazione e durata.

ART. 9 – SANZIONI

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal REGOLAMENTO Comunale per l' applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Comune di Tula.
2. La violazione dell'articolo 5 comma 1 (Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 8.000,00 per ogni apparecchio e alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
3. La mancata segnalazione su ogni apparecchio della data di collegamento alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della data di scadenza del contratto è punita con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000. La sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera.
4. Le violazioni di cui art. 6 e art. 5 comma 6 del presente regolamento comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria così come definito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgvo n. 267/2000)

Art. 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.